

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3569

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **NASTRI**

Disposizioni per garantire l'anticipazione di fondi in favore degli enti locali in dissesto che hanno aderito alle modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti ai sensi dell'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

*Presentata il 1° febbraio 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge persegue l'obiettivo di facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi. In particolare, l'articolo 222, comma 2-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, di seguito «TUEL», prevede anticipazioni di tesoreria in favore degli enti dissestati. Le disposizioni della presente proposta di legge prevedono, in particolare, che l'anticipazione sia destinata all'incremento della massa attiva per il risanamento degli enti locali dissestati, sia in favore di quelli già destinatari di analoghe provvidenze sia in favore dei nuovi enti dis-

sestati. Per tale finalità è previsto un contributo triennale (dal 2015 al 2017) pari a un massimo di 150 milioni di euro annui per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 30 giugno 2015 e un analogo contributo triennale (dal 2016 al 2018) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo il 30 giugno 2015 o che lo dichiareranno entro il 2019. Il Ministero dell'interno concede ed eroga l'anticipazione di liquidità, effettuando la ripartizione in base alla massa passiva censita e alla dimensione demografica. Le somme sono erogate all'ente locale che, in tempi molto brevi (trenta giorni) deve metterle a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione che, a sua volta, dovrà provve-

dere (entro novanta giorni) al pagamento dei debiti finanziati. Le somme anticipate saranno poi restituite in base a un piano di ammortamento (della durata massima ventennale) unitamente agli interessi. Per gli ulteriori aspetti procedurali di dettaglio si rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2013, emanato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del TUEL. La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'anticipazione concessa ed ero-

gata utilizza lo stanziamento del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del TUEL, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si evidenzia, infine, che si ritiene possibile destinare parte delle risorse del predetto Fondo di rotazione agli enti in dissesto finanziario poiché il numero di enti che, al 30 ottobre 2015, hanno chiesto l'accesso al Fondo *de quo* ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL risulta esiguo ed è accertata la diminuzione degli enti che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2011 e sino al 30 giugno 2015 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° luglio 2015 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dal citato articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui al medesimo articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base a una quota *pro capite* determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica ed è concessa annualmente con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun

anno, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito è erogato all'ente locale che è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto dal presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2013.

